



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 Registro Deliberazioni del 25-08-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E NELLA LOTTA ALLEVASIONE FISCALE

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di agosto alle ore 09:05, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risulta:

Filippini Ivan	SINDACO	Presente in videoconferenza
Negri Alessandro	Vicesindaco	Presente in videoconferenza
Codurelli Ivan	Assessore	Presente in videoconferenza
Marchioni Silvana	Assessore	Presente in videoconferenza
Marcionni Donatella	Assessore	Presente in videoconferenza

Presenti....: 5

Assenti.....: 0

Il **SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella** provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Filippini ing. Ivan**, nella sua qualifica di **SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno in oggetto individuata.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSO INCENTIVANTE AL
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA DI
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E NELLA LOTTA
ALLEVASIONE FISCALE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue:
« Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»;

Ricordato che l'art.1, comma 779, della legge di bilancio 2025 n.207/2024 interpreta il comma 1091 dell'art. 1 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e quindi la previsione sull'incentivo per la lotta all'evasione aggiungendo il nuovo comma 1091 bis che dispone:

«1091-bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.

Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato».

Ricordato che il Comune è da tempo impiegato in azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate, non solo tributarie, ed il nuovo strumento di incentivazione può contribuire all'attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione e del tasso di realizzo delle entrate proprie, anche alla luce del difficile quadro economico e delle problematiche, anche normative, che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, con riferimento anche alla riscossione coattiva.

Vista la Nota di approfondimento IFEL del 28 febbraio 2019, la nota di aggiornamento dell'11 giugno 2024, unitamente agli schemi tipo di Regolamento e di Delibera, con la quale si fornisce una lettura della disposizione sopra riportata coerente con l'obiettivo di migliorare la gestione delle entrate comunali e la relativa riscossione.

Ricordato che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1/2023 ha chiarito quanto segue:

"2.1 Dalla norma in esame è possibile ricavare, in conformità ai principi dell'ordinamento contabile, le seguenti condizioni di ordine generale per il riconoscimento degli incentivi di cui trattasi, in favore del personale coinvolto nell'attività di accertamento e riscossione dell'Imu e della Tari:

- che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.u.e.l.); al riguardo, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2021/QMIG, ha già chiarito che la locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267", contenuta nella norma in esame, debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, del T.u.e.l.) e, per il rendiconto, con legge; pertanto, questa prima condizione è da ritenersi soddisfatta laddove i documenti contabili siano stati approvati entro i termini così prorogati;

- che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare - nell'an e nel quantum - la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;

- che l'utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all'anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l'annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito; (...)

2.2. Ove sussistano tutte le condizioni elencate, sarà possibile erogare la quota destinata al trattamento accessorio, nella misura così determinata, al personale impiegato nelle attività di cui trattasi. Tale quota peraltro non sarà da computarsi a fini di rispetto del limite di cui all'art. 23, co.2, del d.lgs. n. 75/2017."

Ricordato che i soggetti beneficiari dell'incentivo possono essere i dipendenti anche a tempo determinato dell'ente purché preposti al servizio tributi e che le somme devono transitare dal fondo risorse decentrate.

Considerato che, quindi, alla luce della novella normativa, emerge che:

- si considera l'incassato derivante non solo da attività di accertamento esecutivo ma anche da tutte le altre forme di sollecito di pagamento, compreso gli inviti alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
- la quota di incentivo può essere destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- essendo il comma 779 art.1 legge di bilancio 2025 norma interpretativa, la stessa ha effetto retroattivo;
- onde evitare difetti interpretativi e conflitti all'interno del Comune, l'articolazione dell'incentivo ex comma 1091 LB 2019, che spetta solo al settore entrate, potrebbe essere disciplinato da apposito regolamento;

Evidenziato che la Sezione Autonomie della Corte dei conti si è definitivamente pronunciata con la delibera n. 19 del 29 novembre 2021 enunciando il seguente principio di diritto:

«La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».

Considerato, altresì, che il Regolamento incentivi rientra nella categoria dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, per quanto disposto dall'art. 48, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, materia questa estranea al Regolamento Incentivi Entrate.

Visto l'allegato schema di regolamento ad oggetto *"Regolamento comunale per l'attribuzione di compenso incentivante al personale dipendente impegnato nell'attività di accertamento tributario e nella lotta all'evasione fiscale"* predisposto dal Responsabile del Settore Economico Finanziaria personale Tributi";

Dato atto che il Regolamento è stato preventivamente comunicato alle organizzazioni sindacali e alle RSU con protocollo 10501 in data 30/07/2025 le quali non hanno avanzato a riguardo alcuna osservazione nel termine previsto dall'art. 5 del CCNL 16/11/2022;

Evidenziata la necessità di rettificare lo schema al fine:

- di eliminare alcuni errori materiali riscontrati, consistenti nella ripetizione nel testo del medesimo concetto più volte;
- di numerare i singoli commi;

Accolte ad unanimità di voti favorevoli le rettifiche dell'atto regolamentare nello schema allegato al presente atto;

Ricordate le seguenti delibere della Corte dei Conti:

- Sezione Regionale Controllo Emilia-Romagna, n. 52/2019;
- Sezione Regionale Controllo Lombardia, n. 412/2019, n. 40;
- Sezione Regionale Controllo Toscana, n. 46/2020;
- Sezione Regionale Controllo Abruzzo, n. 120/2020;
- Sezione Regionale Controllo Piemonte, nn. 92 e 96/2021.

Evidenziata la possibilità di disporre l'efficacia retroattiva del regolamento secondo il principio del tempus regit actionem, espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.16/2021/QMIG in materia simile come quella degli incentivi per il RUP in materia di appalti pubblici, secondo cui:

«ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis, il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione (in questo caso incentivo per i tributi locali) realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo (in questo caso ad attività di lotta all'evasione pregresse).

Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, con conseguente inapplicabilità dello ius superveniens.

Una cristallizzazione normativa del suddetto principio si riscontra nell' art. 216, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, che legittima una lettura dei precedenti artt. 92 e 93 del d.lgs n. 163/2006 nel senso della loro ultrattività, a conforto della necessità, in specifiche e ben delimitate fattispecie, di un temperamento degli effetti che andrebbero a scaturire da una

rigorosa applicazione del principio tempus regit actum».

Evidenziato che tale interpretazione mira a tutelare l'affidamento di chi legittimamente ha espletato una attività lavorativa in forza di una legge autorizzatoria, con ciò realizzando la relativa intrinseca finalità della regolazione di situazioni concrete conflittuali cui lo stesso risulta prodromicamente preordinato, pervenendo al relativo altrimenti difficile riequilibrio, così in ultima analisi scongiurandosi occasioni foriere di danno per l'amministrazione e/o per il soggetto interagente con essa, con le conseguenze latu sensu risarcitorie che, in caso contrario, ne discenderebbero.

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le ragioni sopra espresse, qui richiamate per far parte integrante e sostanziale del deliberato:

- 1) di approvare le modifiche al testo regolamentare allegato eliminando alcuni errori materiali riscontrati, consistenti nella ripetizione nel testo del medesimo concetto più volte e numerando i singoli commi, **nel testo allegato che evidenzia le modifiche;**
- 2) di approvare il "*Regolamento comunale per l'attribuzione di compenso incentivante al personale dipendente impegnato nell'attività di accertamento tributario e nella lotta all'evasione fiscale*" di cui all'articolo 1, commi 1091e 1091 bis, della legge n. 145 del 2018 **nel testo aggiornato alle presenti modifiche, come risultante in allegato;**
- 3) Di dare atto che i soggetti beneficiari dell'incentivo possono essere i dipendenti anche a tempo determinato dell'ente purché preposti al servizio tributi e che le somme devono transitare dal fondo risorse decentrate;
- 4) Di disporre che vada in pubblicazione il testo emendato dagli errori **in sostituzione integrale di quello proposto;**
- 5) Di dare atto che le disposizioni del presente Regolamento hanno effetti con decorrenza dal 01/01/2025.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

constatata l'urgenza di provvedere, con apposita votazione separata e CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Filippini ing. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-08-2025

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E NELLA LOTTA ALLEVASIONE FISCALE
-----------------	---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 06-08-2025

Il Responsabile del Servizio

Cavazzi dott.ssa Anna

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE
DI COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE
IMPEGNATO NELL'ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E
NELLA LOTTA ALLEVASIONE FISCALE**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità contabile.

Teglio, 06-08-2025

Il Responsabile del Servizio

Cavazzi dott.ssa Anna

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 Registro Deliberazioni del 25-08-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E NELLA LOTTA ALLEVASIONE FISCALE
--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 23-09-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 23-09-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 Registro Deliberazioni del 25-08-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E NELLA LOTTA ALLEVASIONE FISCALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-08-2025

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 25-08-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Schema definitivo come emendato



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

P.zza S. Eufemia, 7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011
Partita IVA 00114190143 - Codice fiscale 83000770145

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E NELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

(Articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Compenso incentivante al personale

Art. 3 Limite del compenso incentivante

Art. 4 Destinazione del fondo speciale

Art. 5 Fissazione obiettivi e soggetti aventi diritti

Art. 6 Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

Art. 7 Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi

Art. 8 Correlazione tra incentivi tributari e retribuzione di risultato

Art. 9 Liquidazione degli incentivi

Art. 10 Entrata in vigore ed efficacia

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, nonché modalità criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
4. La riscossione delle entrate degli Enti locali è il perno della nuova contabilità armonizzata.
5. Nell'ottica del federalismo fiscale, delineato con la Legge nr. 42/2009, il Legislatore ha fatto leva sull'aumento e sulla capacità di riscossione degli Enti Locali al fine di consentire agli stessi una piena autonomia finanziaria.
6. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, valorizzando la professionalità interne amministrative e incrementando la produttività del personale impegnato nella attività di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2 Compenso incentivante al personale

1. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato istituito in questo Comune un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi.
2. Il fondo speciale non viene costituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stata data in concessione o esternalizzazione.
3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior gettito riscosso nell'esercizio precedente comprensivo di sanzioni ed interessi e relativo all'attività di accertamento e sollecito dell'imposta municipale propria (IMU) e della Tassa sui rifiuti (TARI).

4. Per maggior gettito riscosso si intendono gli importi riscossi, anche coattivamente, relativamente agli accertamenti e solleciti IMU e TARI, indipendentemente dal periodo di emissione dell'atto di accertamento e sollecito.
5. Non si procede all'istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non abbia approvato, nei termini indicati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il bilancio di previsione finanziario ed il rendiconto di gestione. A tal fine deve considerarsi il termine di cui al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 151 del T.U.E.L.
6. Ogni anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato:
 - Per una quota 4,50% all'incentivazione del personale dipendente;
 - Per una quota 0,50% al potenziamento delle risorse strumentali proposti alla gestione delle entrate.
7. Tali risorse dovranno essere inserite nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, e poste tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.
8. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti al comma 5 l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, potrà stanziare risorse aggiuntive, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lett. b), del CCNL Enti Locali 21/05/2018, da destinare a obiettivi relativi alla lotta all'evasione ed erogare, previa valutazione, in relazione al conseguimento degli stessi, quale trattamento economico accessorio del personale coinvolto, escluso il personale titolare di posizione organizzativa. La quantificazione definitiva delle somme da destinare al fondo avverrà sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo all'esercizio precedente.

ARTICOLO 3 Limite del compenso incentivante

1. L'incentivo complessivamente attribuito in un anno al singolo dipendente non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale, così come previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. La spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi.
3. Gli importi erogati al personale operano in deroga al Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.
4. In caso di applicazione dell'art. 2, comma 8, del vigente regolamento, i compensi distribuiti rientreranno nel tetto di spesa previsto dall'art 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
5. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma 1 le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e, pertanto, costituiranno economia.

ARTICOLO 4 Destinazione del fondo speciale

1. Il fondo determinato ai sensi del precedente articolo verrà destinato per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale, compreso quello ad elevata qualificazione, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI.
2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, è rimesso alla determinazione del responsabile del Servizio di competenza. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio costituiscono economia.

ARTICOLO 5 Fissazione obiettivi e soggetti aventi diritto

1. Con il Documento Unico di Programmazione ed il Piano delle Performance, contenenti la definizione degli obiettivi specifici progettuali, su proposta del Responsabile dell'Area cui fa capo il servizio tributi, verranno individuati gli obiettivi strategici che l'Ente si prefigge di raggiungere nell'anno di riferimento in materia di accertamento tributario.
2. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate con specifico atto del Responsabile di Area, previo indirizzo della Giunta comunale.

ARTICOLO 6 Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile dell'Area effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro con annessa una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro, da approvarsi in Giunta.
2. Il compenso incentivante dovrà essere ripartito tra il personale facente parte del gruppo di lavoro in base alle seguenti percentuali massime:
 - Personale Ufficio Tributi 60%
 - Responsabile dell'Area tributi 30%
 - Personale interno del servizio 10%

ARTICOLO 7 Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi

1. Il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito dall'importo 0,50% derivante dal recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).
2. L'accantonamento al Fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente, non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.lgs. 267/2000 o dalle disposizioni normative ed interpretative successive in materia.
3. Tale Fondo può essere utilizzato per l'acquisto di software specifici e di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio Tributi, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
4. L'utilizzo del Fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del settore competente.

5. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

ARTICOLO 8 Correlazione tra incentivi tributari e retribuzione di risultato

1. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato ad elevata qualificazione o dirigenziale, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, qualora lo consenta la Legge.
2. La correlazione tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato, per i dirigenti e i titolari di elevata qualificazione, è rimessa ad oggi alla contrattazione decentrata integrativa, come previsto dall'art. 18, lett. h) del CCNL 2018.
3. Per il personale Tributi e per il personale interno del servizio, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi al fondo di produttività legato alla contrattazione collettiva integrativa decentrata e alla valutazione della performance, se lo consente la Legge.

ARTICOLO 9 Liquidazione degli incentivi

Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo il Responsabile effettua una relazione dettagliata sui risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati e sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti dell'area Economia finanziaria personale e Tributi, da approvarsi in Giunta.

Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

ARTICOLO 10 Entrata in vigore ed efficacia

Il presente Regolamento "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E NELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE" (Articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145) entra in vigore a partire dal 01/01/2025.